

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta presentata dal sig. Bargnesi Osvaldo in data 20.01.2004 prot. 571, proprietario del 50% di un alloggio del 2 comparto PEEP in via Ricci n 7, ora Via Pio La Torre, distinto al NCEU foglio 4 particella 2181 sub. 26 e 5;

Visto l'atto di convenzione stipulato in data 23.01.1986 n. 182176 di repertorio, a rogito del Dott. Mario Bevilacqua Notaio in Cattolica, relativo alla cessione del terreno in diritto di superficie alla Cooperativa Edificatrice Comprensoriale Riminese;

Visto l'atto di assegnazione n. 35329 del 15.06.1988, a rogito del Notaio Dott. Enrico Franciosi, con cui la Cooperativa Edificatrice Comprensoriale Riminese assegnava ai coniugi Bargnesi Osvaldo e Bertuccini Seconda, in parti uguali pro-indiviso,
- "Appartamento ad uso civile abitazione posto al secondo piano, con annessi due ripostigli al piano sottotetto e locale ad uso garage al piano terra", distinti al NCEU al F. 4 particella 2181 sub. 26 (appartamento) e sub 5 (garage) rispettivamente;

Visto che tale immobile è oggetto di procedura di vendita all'incanto dal Tribunale di Rimini, delegata al procedimento il Notaio Dott.ssa Rosa Menale;

Visto che in data 15.01.2004 l'Amministrazione Comunale comunicava al Notaio Menale di riservarsi la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sull'immobile, ai sensi della normativa riguardante le aree PEEP;

Visto che in data 19.01.2004 il Giudice del tribunale di Rimini autorizzava il rinvio del procedimento di vendita all'asta;

Visto che la richiesta del sig. Bargnesi Osvaldo riguarda solo il 50% dell'immobile con l'intendimento di procedere all'alienazione della sua quota a favore della coniuge Bertuccini Seconda, attualmente residente nell'unità immobiliare in oggetto;

Visti gli atti relativi al 2 comparto PEEP;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n 179, ed in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, e l'art. 23, comma 2 ;

Preso atto che con tali norme vengono abrogati i commi dal 15 al 19 dell art. 31 della legge 865/71, recanti disposizioni per l'alienazione di immobili di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che all'Amministrazione Comunale resta la facoltà di esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 23 del Regolamento per la cessione delle aree fabbricabili nelle zone PEEP, approvato con delibera di Consiglio comunale n 126 del 02.06.1977;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di rinunciare al diritto di prelazione previsto dall'art. 23 del Regolamento per la cessione delle aree fabbricabili nelle zone PEEP, approvato con delibera di Consiglio Comunale n 126 del 02.06.1977;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL.
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL29787/ASD-DEL Delibera G.C. n. 13 del 04.02.2004 pag.
